

**AVVOCATO  
MARCO PALERMITI  
STUDIO LEGALE**

*Gemelli Tutti,*

l'interesse professionale che suscita il dibattito circo lo "scudo penale" che si vorrebbe inserire nell'ordinamento giuridico a tutela non solo degli esercenti la professione sanitaria ma anche a favore delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private, per fatti commessi durante il periodo dello stato di emergenza epidemiologica Covid-19, inducono a condividere gli attuali principi che la cassazione ha enunciato in merito alla tutela delle condizioni di lavoro, **principi applicabili a qualsiasi attività imprenditoriale, pubblica o privata, sanitaria e non.**

Ciò può essere utile per capire perché si voglia estendere l'applicabilità soggettiva dell'eventuale "scudo" anche ai dirigenti delle strutture e le polemiche politiche che sono seguite e che ne hanno comportato il momentaneo accantonamento.

Una delle versioni ultime (ne circolano anche di meno "blindate" che prevedono la responsabilità anche per colpa grave o macroscopica) della bozza di emendamento che si vorrebbe approvare, intitolata "**limitazioni alla responsabilità civile, penale e amministrativo-erariale delle strutture sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie**" recita: «*Durante il periodo dello stato di emergenza epidemiologica Covid-19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ed eventuali successive modifiche o proroghe, o in dipendenza dalla stessa emergenza, la responsabilità civile, penale e amministrativo-erariale degli esercenti le professioni sanitarie e delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private, è limitata alle sole ipotesi di condotte dolose, in deroga ad ogni altra disposizione vigente ed in ragione dello straordinario periodo di emergenza e di impegno eccezionale cui sono chiamati i sanitari.*».

\*\*\* \*\*

L'art. 2087 c.c. rubricato "**Tutela delle condizioni di lavoro**" prevede:

*L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.*

La violazione dell'art. 2087 c.c. comporta una responsabilità di natura contrattuale.

Il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato, per legge, dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza, che dunque entra a far parte del sinallagma contrattuale, ponendosi negli stessi termini che in tema di inadempimento delle obbligazioni.

E' il datore di lavoro, quindi, ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento o che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.

AVVOCATO  
MARCO PALERMITI

Essendo l'art. 2087 c.c. un'ipotesi di "presunzione legale di colpa del debitore", e non di responsabilità oggettiva, la consistenza dell'elemento soggettivo in capo al danneggiante/datore di lavoro deve consistere, almeno, nella colpa.

In ogni caso, le norme dettate in tema di **prevenzione degli infortuni sul lavoro** sono dirette a tutelare il **lavoratore** non solo dagli **incidenti** derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad **imperizia, negligenza ed imprudenza** dello stesso, con la conseguenza che il **datore di lavoro** è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente,

Tale responsabilità trova unico limite negli atti che il lavoratore abbia compiuto con dolo che, in questo caso, significherebbe preordinata intenzione di auto-cagionarsi un danno - o con assunzione del cd. rischio elettivo.

Riguardo all'ambito dei doveri di sicurezza gravanti sul datore di lavoro, l'obbligo imposto dalla legge di adottare "tutte le misure" significa, innanzitutto, che il datore non può ometterne nessuna tra quelle previste dall'ordinamento (siano esse misure oggettive o dispositivi personali di protezione; misure relative all'ambiente o obblighi strumentali riferiti al controllo o alla formazione dei lavoratori); significa, inoltre, che per giudicare della completezza della protezione occorre applicare il criterio della "*massima sicurezza tecnologicamente possibile*" in base al quale il datore di lavoro deve adoperarsi per evitare o ridurre l'esposizione al rischio dei dipendenti, aldilà delle stesse previsioni specifiche dettate dalla normativa, conformando il proprio operato ad una diligenza particolarmente qualificata, che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell'esperienza, della tecnica, del caso concreto.

Pertanto, per configurare la responsabilità penale e, a maggiore ragione, civile del datore di lavoro, in materia di infortuni e malattie professionali, non occorre che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni "*essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure e accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore*".

Torino, 10 aprile 2020

